

XXV.

TORNATA DEL 10 MARZO 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Seguito della discussione sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1883 — Osservazioni del Senatore Tornielli al capitolo primo e risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli di spesa e degli articoli del progetto — Svolgimento dell'interpellanza del Senatore Griffini al Ministro delle Finanze intorno alla esecuzione della legge 23 giugno 1877 sulla riunione dei compartimenti catastali Lombardo-Veneti — Osservazioni del Senatore Lampertico — Risposta del Ministro — Ordine del giorno del Senatore Jacini, approvato — Approvazione senza discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1883 — Presentazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Istruzione Pubblica — Votazione a scrutinio segreto dei due progetti dianzi discussi — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente l'onorevole Ministro delle Finanze; più tardi intervengono i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 22.**

PRESIDENTE. Si intraprende la discussione speciale del progetto di legge: « Stato di prima previsione per la spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1883 ».

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla lettura della spesa del bilancio.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	420,223,640 78
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,324,443 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie)	1,304,118 46
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Idem)	1,143,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napolitane (Spese fisse)	111,000 »
		432,331,202 68

PRESIDENTE. Su questo numero primo ha chiesto la parola il signor Senatore Tornielli.

Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI. Nel presentare una brevissima interrogazione e poche osservazioni, io non potrei che associarmi alle parole colle quali l'onorevole Relatore ha esordito ieri nel suo elegante discorso. Egli salutò l'onorevole Ministro delle Finanze ricordando i titoli di alta benemerenzza da lui acquistati.

Egli ha ricordato come appunto in questi giorni sia stato posto, diremo così, il suggello all'importantissima operazione relativa all'abolizione del corso forzoso. Ed io mi debbo associare alle eloquenti espressioni dell'onorevole Finali, in elogio del signor Ministro, tanto più che

l'interrogazione mia non è completamente estranea alla menzionata operazione finanziaria. Nè vorrei che chicchessia potesse supporre che le domande che mi propongo di rivolgere al signor Ministro possano essere a me suggerite da un dubbio qualsiasi circa l'efficacia della sua coraggiosa politica finanziaria.

Ad accrescere la naturale titubanza mia, nel toccare un soggetto così delicato ed importante, contribuiscono le gravissime parole, ancora echeggianti in quest'Aula, e che il Senato ha udito ieri dalla bocca di uno dei nostri più autorevoli Colleghi. « Siamo in guerra, egli esclamò, ed in tempo di guerra tutti debbono prendere le armi e fare il proprio dovere ».

Io mi domandai se il dire cosa che potesse

SESSIONE DEL 1882-83. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

accennare alla intenzione di segnalare un punto debole della nostra corazza, potrebbe essere contrario al principalissimo dovere che le presenti circostanze impongono.

Ma mi conforta il pensiero che oggi la validità delle corazze, anche delle massime navi, non è più un segreto per alcuno, e che l'indicare quindi un lato debole della nostra corazza finanziaria non può essere compromettente per la sicurezza degli interessi del paese.

D'altronde mi ritorna in questo punto alla mente un adagio che, leggermente modificato, forse si applicherà anche a ciò che io sto per dire. L'adagio è questo: « Paese avvisato, mezzo salvato ».

È un'interrogazione brevissima, dissi, che io mi propongo di fare all'on. signor Ministro delle Finanze. Essa può riferirsi, non solamente al numero uno del capitolo intitolato: *Debiti perpetui*, ma anche all'articolo 46 intitolato: *Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico*.

Se confronto le somme portate quest'anno in bilancio sotto i due articoli citati, con quelle che si leggevano nel bilancio dell'anno passato, trovo che l'onere al quale lo Stato va incontro per le spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico, è cresciuto nella proporzione di circa un terzo.

Ora, corrisponde questo aumento alla proporzione in cui in quest'anno è cresciuto lo *stock* della nostra rendita all'estero?

Potrebbero forse contribuire ad aumentare la previsione della spesa anzidetta altri fattori; ma a me pare certo che tale aumento deriva principalmente dalla quantità di rendita italiana che, in seguito all'ultimo prestito, è rimasta all'estero.

Dico il vero che la cifra che mi rivela questo considerevole aumento mi pare tale da impensierire seriamente.

Non credo che qui, ed ora, si vorrebbe aprire una discussione sopra le basi e i limiti del credito pubblico degli Stati sul grande mercato internazionale. Se fosse opportuno di farlo, se qualcuno lo volesse fare, io dovrei subito cedere la parola a più competenti di me, e sarebbero molti.

Ma poche osservazioni ed alcuni apprezza-

menti che pure non avendo merito di teoria scientifica, avranno, almeno lo spero, valore pratico, non mi sembrano completamente fuori di proposito in quest'occasione.

Tutti sanno le ragioni pro e contro che si sogliono addurre per il collocamento dei fondi di Stato all'estero. A me è sempre sembrato che in quelle ragioni vi sia ben poco di assolutamente vero. Tutto dipende sostanzialmente dalla stabilità del collocamento dei fondi stessi. Bisogna, come dicono i Francesi, che i fondi siano *classés*.

Quest'è l'importante. Io ho sentito spesso da persone che stanno nei grandi affari bancari, fare una distinzione dei fondi in due grandi categorie. Vi sono i fondi di collocamento, vi sono i fondi di speculazione. I primi hanno la stabilità che manca ai secondi. Chi crea questa classificazione? Che cosa può contribuire a crearla? Non è certamente la volontà dell'emittente. Credo che non vi contribuiscano molto neppure le buone disposizioni delle Borse.

Questa classificazione è fatta soprattutto dalla fiducia che i fondi ispirano al piccolo capitale. Vi possono poi contribuire anche le condizioni che il piccolo capitale trova nell'investimento dei fondi stessi.

Quando il piccolo capitalista, ricercando avidamente un determinato titolo per investire le sue economie, sottrae questi titoli ai rapidi giri, ai trapassi rapidissimi della speculazione, questo titolo si classifica da sè, fra quelli che si dicono titoli di collocamento. Appena è mestieri indicare che la stabilità dei corsi che è l'espressione manifesta dalla solidità dei titoli, dipende in particolar modo della proporzione in cui il titolo stesso si trova collocato o nelle mani degli speculatori, ovvero nelle mani dei piccoli capitalisti, dei *rentiers*. La parola francese spiega forse meglio il concetto.

Onde a me pare che l'interesse di un paese il quale non abbia la fiducia di poter sopportare con le sole proprie forze economiche tutto il peso del suo debito, sia unicamente nel senso di fissare, d'immobilizzare, direi così, quanta maggior quantità può della sua rendita.

Questo interesse che esisteva già prima dell'operazione di credito fatta negli ultimi anni, è divenuto, dopo questa operazione, e soprattutto per lo scopo della operazione stessa, una necessità assoluta ed evidente.

Io ben comprendo che l'onorevole signor

Ministro delle Finanze mi potrebbe dire che non dipende da lui, che la proporzione dei titoli, accaparrati dai piccoli capitalisti pel collocamento delle loro economie, possa progredire così celeremente come sarebbe desiderabile.

Io comprendo che egli mi dica che la fiducia del piccolo capitale è qualche cosa di sovente capriccioso, che non si ottiene sempre quando si vuole, che non è merce che si compera alla Borsa. Queste cose da tutti si sanno. Ma io credo che tutti vorremmo pure avere qui la convinzione che in questo momento gl'Italiani sono sufficientemente persuasi della necessità di mantenere ed accrescere la fiducia che uno Stato ispira soltanto colla tranquillità interna, e con una politica assicuratrice di ordine e di pace.

Io vorrei che tutti gl'Italiani dimostrassero col fatto di sapere che quando la nostra rendita divenisse l'investimento ricercato del capitale della gente laboriosa, cauta e prudente degli altri paesi, non solo la situazione nostra finanziaria ed economica, ma anche la nostra situazione politica sarebbe molto più sicura. Il vero patriottismo credo non possa illudersi a tale riguardo.

Ma io ho detto poc'anzi che non solamente la fiducia, ma anche alcune condizioni mediante le quali può essere facilitato l'investimento dei piccoli capitali nei nostri fondi, possono contribuire a migliorarne la classificazione all'estero.

Fra queste condizioni mi pare si debba mettere in prima linea la facilità per il piccolo capitale estero d'investirsi in titoli nominativi italiani.

Non è qui il luogo di ricercare teoricamente quale dei vari metodi adottati nel debito pubblico dai diversi Stati sia preferibile; se si debba cioè favorire piuttosto l'iscrizione nominativa ovvero l'emissione dei titoli al portatore. Ma sembra a me inutile lo spendere molte parole onde provare che i titoli nominativi hanno per la loro natura una mobilità molto minore di quella che hanno i titoli al portatore, e che conseguentemente tutto ciò che sarà fatto, o che si avesse in animo di fare, per accrescere la proporzione del debito nominativo, estendendolo anche all'estero, potrebbe riuscire di grande utilità pel nostro paese.

Ora, o io erro, o vi sarebbe in questo senso

ancora parecchio da fare; e nelle parecchie cose da farsi non sarebbe forse il solo Ministro delle Finanze che potrebbe tutto da solo operare.

Mi piacerebbe sentirgli dire che non gli è mancato nè gli manca il concorso di tutti i mezzi compreso quello, per esempio, che gli potrebbe venire dagli agenti nostri all'estero, per dar vita e moto a tutto ciò che può assicurare lo investimento stabile del capitale straniero nei nostri fondi.

Ognuno sa anche non essere poche le difficoltà da superare quando si tratta di vincere resistenze sempre rispettabili che hanno la loro base nella tenace osservanza di pratiche, le quali sarebbe troppo difficile conservare integralmente nel costituire la rendita nominativa fuori dello Stato.

Nella legge 7 aprile 1881 abolitiva del corso forzoso, fu invero già introdotta una disposizione la quale concede in proposito al Ministro delle Finanze alcune larghe facoltà.

E mi pare bene che tale disposizione si inserisse in quella legge, perchè con ciò si è voluto certamente indicare la necessità di provvedere in tutti i modi ad assicurare lo stabile collocamento della nuova rendita fuori d'Italia.

Conchiuderò dunque le poche cose dette fin qui rivolgendo al signor Ministro tre domande.

Io gli chiederò in primo luogo che cosa sia stato fatto finora per assicurare l'investimento stabile della nostra rendita all'estero?

In secondo luogo gli domanderò se il Ministero abbia bisogno di provvedimenti legislativi per potere efficacemente estendere la istituzione della rendita nominativa all'estero?

In ultimo lo pregherò di dire se nell'ipotesi che gli siano sufficienti i poteri concedutigli dalla legge abolitiva del corso forzoso, egli voglia prendere impegno di valersi di tutti i mezzi che possono contribuire al conseguimento degli scopi da me indicati.

Si tratta, Signori, di un interesse gravissimo del paese. Se le dichiarazioni del signor Ministro potranno valere, come io ne sono persuaso, a dare a questo interesse una sicurezza sempre maggiore, io sarò contento di averle provocate.

In ogni modo, non sarà inutile che, in questa occasione ed in questa Assemblea, sia stato affermato che, nel momento presente, in Italia

tutti i desideri, tutti gli intenti, tutte le politiche debbono essere subordinate alla riuscita della politica finanziaria nella quale sono impegnati il decoro e l'avvenire del paese.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Innanzi tutto ringrazio l'onorevole Senatore Torielli del patriottico esordio del suo discorso.

Egli intanto mi porge occasione a dare alcuni schiarimenti non privi forse d'importanza.

Non vi ha dubbio; la condizione nostra di avere una parte ragguardevole di rendita pubblica collocata all'estero ha vantaggi ed ha pericoli. Ha vantaggi, imperocchè, entrando noi nella circolazione libera, e nel consorzio economico degli altri paesi da cui eravamo separati dal corso forzoso, potremo colla realizzazione dei titoli nostri sui mercati esteri, dove incontrano molto favore, restaurare le nostre riserve monetarie nei momenti in cui la fluttuazione delle correnti monetarie torni a nostro svantaggio.

Ma vi è dall'altra parte il pericolo che in certe determinate condizioni economiche o politiche sia possibile che una eccessiva massa di titoli nostri dal mercato estero venga portata sul mercato nazionale, e che in quel momento il risparmio del paese non sia sufficiente ad assorbirla e che si generi in conseguenza una crisi abbastanza acuta, un rialzo di sconto delle Banche, e con sofferenza per il commercio e per l'industria del paese.

Vi è dunque vantaggio e pericolo; e una savia politica finanziaria deve mirare meno al presente che all'avvenire, meno al successo di un giorno che alla stabilità dello avvenire. E però conservando i vantaggi della posizione nostra dobbiamo diminuire quanto è possibile i pericoli che possono derivarne. Per attenuare questi pericoli non vi è, principalmente, che il mezzo di procurare che i nostri titoli all'estero sieno stabilmente collocati, e il meno che si possa fluttuanti nel mercato.

Bisogna avere sempre in mente l'obiettivo di *classer* (per usare la parola adoperata dall'onorevole Torielli) sui mercati esteri la nostra rendita, quanto più largamente sia possibile, in fino a che il paese nostro non abbia

una tale ricchezza di risparmi da poterla assorbire intieramente.

Preoccupato appunto da questo pensiero e mirando sempre a codesto scopo, io chiesi al Parlamento come una delle condizioni essenziali per l'abolizione del corso forzoso, la facoltà che l'onorevole Torielli ha rammentato oggi al Senato; di poter adottare alcuni provvedimenti intorno alle negoziazioni della rendita pubblica.

Il Ministero non ha ommesso di fare quanto era in poter suo fino ad oggi per raggiungere il suo intento. E prima di tutto, siccome il modo più sicuro di ottenere il collocamento stabile della rendita dello Stato all'estero ed anche nell'interno, è quello di farla tramutare dal portatore in rendita nominativa; così per prima cosa io pensai con l'avviso unanime della Commissione permanente, creata per la legge del corso forzoso, col consenso del Consiglio di Stato e con l'avviso anche favorevole della Corte dei conti, di valermi della facoltà data dalla legge 7 aprile 1881, abolendo le tasse e le fiscalità che rendevano estremamente oneroso il tramutamento delle cartelle in titoli nominativi.

Le fiscalità rappresentate da varie piccole tasse furono abolite, conservando solo il diritto di bollo demaniale che è anche una garanzia per il possessore della rendita.

L'effetto di questo provvedimento non può ancora ben valutarsi; ma è certo importante, e sarà via via sempre più notevole.

Abbiamo già un collocamento più stabile oggi di quello che si aveva per il passato, il che contribuirà molto a diminuire le speculazioni che spesse volte degenerano per riprovevoli abusi.

Abbiamo anche provveduto a che le Casse di risparmio, invece di tenere i loro capitali in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso il Tesoro o in altri istituti, gl'investino in consolidato; ed abbiamo in varî altri modi procurato che la nostra rendita possa avere un investimento più esteso in tutto il territorio dello Stato, colla prevalenza del titolo nominativo a quello al portatore.

Rimaneva la più importante parte del problema, quella cioè di procurare un collocamento stabile dei nostri titoli anche all'estero, e di ciò ci siamo principalmente occupati.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

Io ho potuto acquistare la convinzione che in questo momento la nostra rendita, rimuneratrice più di quella di parecchi altri Stati, è all'estero ricercata anche per l'investimento dei piccoli capitali prodotti dal risparmio: l'unico ostacolo sta nell'aver il titolo nominale.

Per potere avere un titolo di rendita nominativo all'estero, occorrono spese e tempo: è necessario che il portatore estero di un titolo al latore lo depositi presso un banchiere, che a sua volta lo spedisce ad un banchiere italiano per far compiere il tramutamento presso la Direzione generale del Debito pubblico, dopo di che il titolo nominativo dev'essere spedito cogli stessi intermediari al creditore all'estero: quindi ripetute provvigioni bancarie, spese di assicurazioni e di trasporto; quindi la repugnanza a subirle.

Il modo dunque per allettare gli stranieri a convertire la rendita italiana al portatore in rendita nominativa, consiste nel diminuire, se non si possono togliere interamente, le spese che occorrono. A quest'effetto due provvedimenti sono stati fatti.

Col primo si è facilitato un accordo tra la Banca Nazionale e alcuni banchieri esteri di molta potenza finanziaria, i quali raccolgono i titoli al portatore e li mandano in deposito alla Banca Nazionale che li fa intestare a sè, col vincolo a favore dei creditori, e cura poi il pagamento dei frutti all'estero. Così il creditore estero, invece di avere titoli nominativi, ha certificati della Banca Nazionale d'Italia. E questo modo è attualmente in uso e osservanza specialmente in rapporto al mercato inglese.

Io non posso dire che abbia prodotto frutti importanti, forse anche pel poco tempo dacchè è in osservanza.

Il risultato è molto piccolo per ora; confidiamo che possa essere maggiore in appresso.

Ma importava provvedere in modo più efficace pel mercato francese, perchè è lì che è possibile in maggior copia il collocamento dei nostri titoli di rendita. E poichè a Parigi abbiamo un ufficio di delegazione presso la casa Rothschild pel pagamento dei couponi della rendita italiana, si è stabilito con decreto governativo che quest'ufficio sia abilitato a ricevere la presentazione delle cartelle da coloro che le

vogliono tramutare in titoli nominativi e che le trasmettano per mezzo della Regia Ambasciata alla Direzione generale del Debito pubblico, la quale fa le operazioni di tramutamento e rinvia il titolo nominativo all'ufficio stesso; e ciò senza spesa e senza provvigione alcuna.

Ed io credo che questo provvedimento, il quale non è ancora in corso di esecuzione, ma è già deliberato in tutte le sue parti, produrrà effetti importanti.

Credo che avremo il risultato che noi ne speriamo. In sostanza tra l'ufficio di delegazione a Parigi e la Direzione generale del Debito pubblico, si seguirà lo stesso procedimento che tra le Intendenze di finanza del Regno e la Direzione generale del Debito pubblico.

Sono questi i provvedimenti, già in corso di attuazione, che il Ministero ha creduto di adottare per raggiungere lo scopo desiderato.

Io confido che da essi avremo risultati di una certa importanza. Ad ogni modo non mancheremo di studiare il problema sotto altri punti di vista, e specialmente per quei paesi, dove non esistono uffici governativi italiani, procureremo di valerci dell'opera dei nostri agenti diplomatici, in quanto ciò sia possibile.

Con ciò l'onorevole Tornielli ben vede che siamo perfettamente concordi nel fine da raggiungere, e credo anche nei mezzi. Spero perciò che sarà soddisfatto di quello che il Governo ha pensato di fare, di quello che ha incominciato e dell'intendimento che ha di studiare ogni altro possibile espediente, qualora i provvedimenti in corso di esecuzione non si ravvisassero sufficienti.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI. Io spero che il Senato perdonerà l'incompetenza dell'interrogante in grazia dell'importanza e dell'interesse che ebbero le spiegazioni che io ho provocato; e ringrazio l'onorevole Ministro di avermele date.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la cifra del Titolo I, intitolato *Debiti perpetui*, in lire 432,331,202 68.

Chi approva questa cifra, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Debiti redimibili.

7	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	21,644,176 31
8	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	14,673,419 03
9	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro = Interessi e premi (Idem)	2,124,307 29
11	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano	620,250 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	39,062,152 63
12	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	28,875,400 »
	(Approvato).	<hr/> 67,937,552 63
	<i>Debiti variabili.</i>	
13	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	419,012 18
14	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	425,000 »
15	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	8,635,765 71
16	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,400,000 »
17	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	300,000 »
18	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	30,570,798 79
19	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1883 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Idem)	850,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (Idem)	1,028,000 »
	(Approvato).	<hr/> 43,628,576 68
	<i>Annualità fisse.</i>	
21	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,374,023 53
22	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni	18,000,000 »
	(Approvato).	<hr/> 21,374,023 35
	<i>Dotazioni.</i>	
23	Dotazione della Casa Reale	15,250,000 »
	(Approvato).	<hr/>

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
24	Spese pel Senato del Regno.	500,000 »
25	Spese per la Camera dei Deputati	950,000 »
26	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	775,000 »
	(Approvato).	2,225,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
27	Personale (Spese fisse).	2,833,941 »
28	Spese d'ufficio	121,100 »
29	Manutenzione del palazzo delle finanze	48,000 »
30	Spese di servizio del palazzo delle finanze	52,000 »
	(Approvato).	3,055,041 »
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>		
31	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Approvato).	19,720 »
<i>Corte dei conti.</i>		
32	Personale (Spese fisse).	1,694,816 »
33	Spese d'ufficio	90,000 »
	(Approvato).	1,784,816 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
34	Personale degli avvocati erariali (Spese fisse)	738,070 »
35	Spese d'ufficio (Idem)	27,900 »
36	Fitto di locali non demaniali (Idem)	15,000 »
	(Approvato).	780,970 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

<i>Servizio del Tesoro.</i>		
37	Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesoriere provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	566,000 »
38	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	504,500 »
39	Trasporto fondi e spese diverse per i servizi del Tesoro	362,500 »
40	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse (Idem)	18,450 »
41	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
42	Assegno fisso per il servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	56,500 »
	(Approvato).	1,537,950 »
<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
43	Personale (Spese fisse)	94,060 »
44	Spese d'ufficio (Idem)	8,000 »
45	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie)	200,000 »
	(Approvato).	302,060 »
<i>Servizi diversi.</i>		
46	Spese di commissione ed altre occorrenti per il pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	1,208,000 »
47	Allestimento dei titoli del Debito pubblico	77,500 »
48	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	60,000 »
49	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	55,000 »
50	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici)	5,000 »
51	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,425,500 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	1,425,500 »
52	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato	20,000 »
53	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	15,000 »
54	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	46,000 »
55	Casuali (Approvato).	125,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,631,500 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
56	Personale (Spese fisse)	81,000 »
57	Mercedi ad operai ed indennità, fitto locali e spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte valori	425,000 »
58	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine) (Approvato).	670,000 »
		1,176,000 »
	<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>	
59	Personale (Spese fisse)	201,152 50
60	Spese di ufficio ed indennità (Idem)	22,525 »
61	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale.	153,500 »
62	Fitto di locali (Spese fisse)	7,745 »
63	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	802,000 »
64	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	403,000 »
65	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti - Assegni fissi al personale sussidiato - Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario)	56,000 »
66	Stabilimento minerario d'Agordo	393,808 »
67	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	4,470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,509,730 50

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	6,509,730 50
68	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,092,500 »
69	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
70	Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Idem) (Approvato).	2,000,000 »
		10,602,230 50
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
71	Personale (Spese fisse)	152,246 »
72	Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio	419,000 »
73	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	10,501 35
74	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	336,500 »
	(Approvato).	918,247 35
	<i>Asse ecclesiastico.</i>	
75	Spese di amministrazione	376,000 »
76	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse)	350,000 »
77	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	720,000 »
78	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
79	Spese di liti (Idem)	280,000 »
80	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) (Approvato).	900,000 »
		4,126,000 »
	<i>Fondo di riserva e per le spese impreviste.</i>	
81	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,000,000 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	3,000,000 »
82	Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000 »
	(Approvato).	7,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
83	Spesa derivante dall'articolo 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	4,284,811 12
84	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.	15,194,731 96
85	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	1,950,730 »
86	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento	21,989,852 59
87	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano	2,000,000 »
88	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento	1,000,000 »
	(Approvato).	46,420,125 67
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
89	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 ^a)	13,350,245 »
90	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.	6,537 »
91	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	5,382,515 »
92	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	636,033 13
	(Approvato).	19,375,330 13

Servizio delle pensioni.

93	Pensioni vecchie	56,825,367 »
	(Approvato).	
Pensioni nuove.		
94	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del Tesoro e delle Finanze (Spese fisse)	1,332,680 »
95	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	778,063 »
96	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem)	36,358 »
97	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	217,573 »
98	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem)	704,963 »
99	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	285,778 »
100	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	3,771,417 »
101	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	333,405 »
102	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	49,763 »
103	Pensioni straordinarie (Idem)	30,000 »
		7,540,000 »
	(Approvato). TOTALI delle partite di giro	83,740,697 13

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

104	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
105	Assegni agli investiti di benefici di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse)	150,000 »
106	Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria)	20,000 »
107	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazione	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	170,000 »

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi.

108	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	409,920 »
109	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese fisse)	»
110	Assegni di disponibilità (Idem)	17,500 »
111	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Idem).	30,000 »
112	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Idem)	290,000 »
113	Spesa per acquisto di mobili e per adattamento di locali per le avvocature erariali	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	755,420 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	755,420 »
114	Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
115	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	65,000 »
116	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	20,000 »
117	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
118	Spese di acquisto in Assab (Articolo 4 della legge 5 luglio 1882, n. 857 serie 3 ^a)	138,666 66
119	Spesa per lavori straordinari di assoluta necessità per l'Amministrazione del debito pubblico, per la contabilità generale e per la rinnovazione delle scritture delle pensioni	61,000 »
120	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti	350,000 »
121	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 ^a) sull'abolizione del corso forzoso	15,000 »
122	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	<hr/> 1,405,086 66 <hr/>
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>		
123	Acquisti eventuali di stabili	15,000 »
124	Spese per l'inventario dei beni della Corona	15,000 »
125	Stima dei beni demaniali	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 55,000 » <hr/>

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	55,000 »
126	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
127	Restituzioni e rimborsi straordinari (Spesa d'ordine) (Approvato).	150,000 » <hr/> 355,000 »
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
128	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico	77,000 »
129	Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	90,000 »
130	Spese per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	7,000 »
131	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria) (Approvato).	690,000 » <hr/> 864,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
132	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	500,000 »
133	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse)	79,467 28
134	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita)	250,000 »
135	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	400,000 »
136	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) (Approvato).	500,000 » <hr/> 1,729,467 28

Accensione di crediti.

137 Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria)

Per memoria

(Approvato).

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	432,331,202 68
Debiti redimibili	67,937,552 63
Debiti variabili	43,628,576 68
Annualità fisse	21,374,023 53
Dotazioni	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative	2,225,000 »

(Approvato).

582,746,355 52

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,055,041 »
Presidenza del Consiglio dei Ministri	19,720 »
Corte dei conti	1,784,816 »
Avvocature erariali	780,970 »
Servizio del Tesoro	1,537,950 »
Regie zecche e monetazione	302,060 »
Servizi diversi	1,631,500 »

(Approvato).

9,112,057 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,176,000 »
Amministrazione esterna del demanio	10,602,230 50
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>	918,247 35
Asse ecclesiastico	4,126,000 »
(Approvato).	16,822,477 85
Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »
TOTALE della categoria prima	615,680,890 37
(Approvato).	
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	46,420,125 67
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	745,841,713 17
(Approvato).	
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	170,000 »
(Approvato).	

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	1,405,086 66
(Approvato).	
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio	355,000 »
Asse ecclesiastico	864,000 »
	1,219,000 »
(Approvato). TOTALE della categoria prima	2,794,086 66
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	1,729,467 28
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	4,523,553 94
INSIEME (<i>Spesa ordinaria e straordinaria</i>)	750,365,267 11
(Approvato).	

Si passa ora alla lettura e votazione degli Elenchi.
Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli stati di prima previsione 1883 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero del Tesoro.

- | | | |
|----------|----|---|
| CAPITOLO | n. | 1. Rendita consolidata 5 per cento. |
| » | n. | 2. Rendita consolidata 3 per cento. |
| » | n. | 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia. |
| » | n. | 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia. |
| » | n. | 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (<i>interessi e premi</i>). |
| » | n. | 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (<i>interessi e premi</i>). |
| » | n. | 9. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro (<i>interessi e premi</i>). |
| » | n. | 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. |
| » | n. | 15. Interessi dei buoni del Tesoro. |
| » | n. | 16. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato. |
| » | n. | 17. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito. |
| » | n. | 18. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate. |
| » | n. | 19. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881, spettanti alle Società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio. |
| » | n. | 20. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri. |
| » | n. | 21. Annualità e prestazioni diverse. |
| » | n. | 26. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento. |
| » | n. | 41. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico. |
| » | n. | 45. Spesa d'esercizio delle zecche. |
| » | n. | 46. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico. |
| » | n. | 51. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato. |
| » | n. | 54. Dispacci telegrafici governativi. |
| » | n. | 58. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori). |
| » | n. | 63. Aggio di esazione ai contabili (Demanio). |
| » | n. | 64. Spese di coazione e di liti (Demanio). |
| » | n. | 67. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Demanio). |
| » | n. | 69. Restituzioni e rimborsi (Demanio). |
| » | n. | 70. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Demanio). |
| » | n. | 74. Spese per imposte e sovrainposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour). |
| » | n. | 77. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico). |
| » | n. | 78. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico). |
| » | n. | 79. Spese di liti (Asse ecclesiastico). |

- CAPITOLO n. 80. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 89. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).
 - » n. 90. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
 - » n. 91. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Obbligazione 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
 - » n. 92. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 93. Pensioni vecchie.
 - » n. 94. Pensioni dell'Amministrazione finanziaria — Ministeri delle Finanze e del Tesoro.
 - » n. 95. Pensioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
 - » n. 96. Pensioni del Ministero degli Affari Esteri.
 - » n. 97. Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica.
 - » n. 98. Pensioni del Ministero dell'Interno.
 - » n. 99. Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
 - » n. 100. Pensioni del Ministero della Guerra.
 - » n. 101. Pensioni del Ministero della Marina.
 - » n. 102. Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
 - » n. 103. Pensioni straordinarie.
 - » n. 104. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
 - » n. 106. Rate arretrate dovute sopra rendite del Debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 114. Aggio sull'oro.
 - » n. 116. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 117. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 127. Restituzioni e rimborsi straordinari (Demanio).
 - » n. 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 132. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 135. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 136. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 137. Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 18. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).

- CAPITOLO n. 19. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).
- » n. 20. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).
- » n. 27. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
- » n. 28. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
- » n. 32. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).
- » n. 33. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
- » n. 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, per quinquennio 1873-1877.
- » n. 41. Anticipazioni di spese di perizie, ai sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, ai sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (macinato).
- » n. 42. Aggio d'esazione ai contabili (macinato).
- » n. 43. Rimborsi e restituzioni di tasse (macinato).
- » n. 51. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 52. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte dai contravventori — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
- » n. 56. Aggio d'esazione (lotto).
- » n. 58. Vincite al lotto.
- » n. 59. Spese relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri, e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni ordinarie e straordinarie, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spirito.
- » n. 60. Restituzione di tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazoze esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che lo adoperano come materia prima.
- » n. 66. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
- » n. 67. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
- » n. 69. Spese relative alla riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 70. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni e remunerazioni.
- » n. 71. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
- » n. 75. Indennità ai rivenditori di sali.
- » n. 79. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 80. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » n. 81. Preparazione del sale agrario per l'agricoltura, per la pastorizia e per l'industria.
- » n. 82. Spese pel materiale in servizio dei magazzini, otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale, distruzione del sale sterro, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.
- » n. 83. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 87. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od

inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

CAPITOLO n. 90. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 11. Spese di giustizia.

» n. 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

CAPITOLO n. 4. Spese postali e telegrafiche.

» n. 14. Provvigioni.

» n. 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

CAPITOLO n. 9. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 12. Spese di liti.

» n. 13. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 56. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

CAPITOLO n. 10. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 51. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 30. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

» n. 33. Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

» n. 35. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.

» n. 36. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.

» n. 40. Spese telegrafiche per conto di diversi.

» n. 44. Restituzioni di tasse, spese di espresso e soprappiù pagato da diversi per le loro linee (telegrafi).

» n. 50. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.

» n. 58. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli

uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.

- CAPITOLO n. 59. Rimborsi eventuali (poste).
» n. 60. Retribuzioni alle ferrovie ed alle Società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali.
» n. 61. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 62. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detasate e rifiutate, e per i pacchi rifiutati e ricomposti.
» n. 63. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degl'istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» n. 19. Spese di giustizia criminale militare.
» n. 37. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
» n. 26. Quota-spesa corrispondente alla retta da versarsi all'erario dagli allievi dell'Accademia navale.
» n. 29. Spese di giustizia.
» n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
» n. 25. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
» n. 30. Provvista di carta, stampe ed oggetti di cancelleria al Fondo per il culto e alla Cassa dei depositi e prestiti, e provvista di stampati alle Casse di risparmio postali; mercedi, compensi per lavori straordinari; campioni, trasporti, facchinaggi ed altre spese varie.
» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 40. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'elenco A.
Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato).

Discussioni, f. 61.

PRESIDENTE. Ora si devono mettere ai voti i due primi articoli del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro,

in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si legge l'elenco B, per metterlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Ministero del Tesoro.

Amministrazione del Tesoro.

CAPITOLO n. 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:

- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
- b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
- c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del Demanio.

CAPITOLO n. 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione;

» n. 61. Spese d'ufficio variabili, indennità, e materiale:

- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
- b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
- c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al Demanio e stampati relativi;
- d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

CAPITOLO n. 63. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
- b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.

» n. 64. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- CAPITOLO n. 67. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- » n. 68. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
 - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
 - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
 - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
 - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di Amministrazione finanziaria.
- » n. 69. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » n. 70. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 72. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzione, diarie, compensi pei lavori straordinari, indennità, ecc. (Canali Cavour).
- » n. 74. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):
- a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
 - b) Spese di coazione e di liti;
 - c) Aggio agli esattori delle rendite.
- » n. 75. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 76. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 77. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 78. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 79. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 125. Stima dei beni demaniali.
- » n. 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 128. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 129. Spese di coazioni, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

CAPITOLO n. 16. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale:

- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

- b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
 - c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- CAPITOLO n. 18. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
 - b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
 - c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
 - d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.
- » n. 19. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 20. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

- CAPITOLO n. 28. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 32. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai Tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 33. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse.
 - » n. 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 luglio 1878, pel quinquennio 1873-1877.
 - » n. 42. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
 - » n. 43. Rimborsi e restituzioni di tasse (Macinato).
 - » n. 87. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 90. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 3^a).

GABELLE.

Servizi comuni.

- CAPITOLO n. 47. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza.
- » n. 49. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.
- » n. 51. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 52. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte da contravventori, indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

- CAPITOLO n. 56. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 59. Spese relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri, e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni ordinarie e straordinarie, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spiriti.
- » n. 60. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazoze esportate e restituzione di tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima.

Dogane.

- CAPITOLO n. 63. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio in disagiata residenza.
- » n. 65. Spese di acquisto, manutenzione e riparazione del materiale, spese di servizio, compensi per lavori statistici, indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti.
- » n. 66. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 69. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo nel comune di Napoli.
- » n. 70. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni e remunerazioni.
- » n. 71. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Sali.

- CAPITOLO n. 73. Indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 75. Indennità ai rivenditori dei sali.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

- CAPITOLO n. 77. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali, per pesatura e facchinaggio.
- » n. 79. Compra e trasporto di sali.
 - » n. 80. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
 - » n. 81. Preparazione del sale agrario per l'agricoltura, per la pastorizia e per l'industria.
 - » n. 82. Spese pel materiale in servizio dei magazzini, otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, distruzione del sale sterco, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Amministrazione esterna delle poste.

- CAPITOLO n. 49. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).
- » n. 53. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- CAPITOLO n. 58. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
- » n. 61. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
 - » n. 62. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Pesi e misure.

- CAPITOLO n. 25. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo elenco B. Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere. (Approvato).

Si procede ora alla discussione degli altri articoli.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione

della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 4 ed ultimo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Interpellanza del Senatore Griffini.

PRESIDENTE. Ora viene, giusto l'ordine del giorno, lo svolgimento dell'interpellanza del signor Senatore Griffini al signor Ministro delle Finanze intorno alla esecuzione della legge 23 giugno 1877, sulla « Riunione dei compartimenti catastali Lombardo-Veneti ».

Il signor senatore Griffini, ha quindi facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Mi duole di dovere, sia pure per brevissimo tempo, occupare il Senato di una materia arida ed uggiosa, come è quella dei catasti, nella quale non so se anche un oratore brillante saprebbe trovare frasi atte ad intrattenerlo piacevolmente.

Cedo alla necessità e faccio assegnamento sulla cortesia del Senato.

Per vecchi errori incorsi nella determinazione del rapporto tra le cifre censuarie del catasto di Maria Teresa dell'anno 1760, applicato nelle provincie dell'ex-ducato di Milano, e le cifre censuarie di quel catasto stabile o nuovo che è un modello del genere, che venne fatto eseguire dall'Austria (naturalmente coi danari degl'Italiani) e che venne applicato nei dominî di terraferma della Repubblica veneta e nella provincia della Valtellina, sferratasi nel 1796 dal cantone dei Grigioni, per questi errori, dico, la Lombardia ebbe a soffrire grave detrimento. E siffatto detrimento crebbe allorquando si eseguì il conguaglio provvisorio dell'imposta dei terreni nel 1864, giacchè gli errori ai quali io allusi, ben lungi dall'essere stati allora corretti, vennero aggravati.

Il danno però non fu eguale per l'alta, come per la bassa Lombardia, anzi la prima ebbe un danno tenue e la seconda lo ebbe molto rilevante. Il danno che subì l'alta Lombardia è rappresentato dalla differenza che corre tra la cifra di lire 3 14 e la cifra di lire 3 25, ed invece il danno subito dalla bassa Lombardia è rappresentato dalla differenza che havvi tra lire 2 64 e lire 3 25. Ciò val quanto dire, che la bassa Lombardia, indipendentemente da quell'aggravio ben più rilevante che derivava dalla sperequazione generale nel Regno d'Italia, e contemplata solo nei rapporti del Lombardo-Veneto, ebbe a subire un danno del quinto, cioè di 61 centesimi, chè tanta è la differenza tra 2 64 e 3 25.

Quanto io ebbi l'onore di accennare appena, venne ampiamente spiegato in quest'Aula dal nostro Collega il signor Senatore Pallieri, allorquando, come Relatore, sostenne la discussione della legge che prese la data del 23 giugno 1877. Le cose continuarono nell'esposto modo fino a tale anno, ed allora si fece quella legge che si intitola, dalla *Riunione dei compartimenti catastali Lombardo e Veneto*. Dissi che il

danno derivato dagli accennati vecchi errori continuò fino alla legge del 1877. Ma per effetto di questa, ben lungi dall'essere stato riparato, si aumentò, ed ecco come ciò avvenne.

La Giunta del censimento lombardo, ufficio stato istituito col compito esclusivo di ricensire i paesi del Lombardo-Veneto, continuò l'opera sua anche dopo la felice costituzione del Regno d'Italia.

Ebbe a ricensire 239 comuni dell'alto Milanese, che furono dal Governo, senza presentare un progetto di legge, aggregati al compartimento Veneto-Lombardo del censo nuovo. Con quel ricensimento, l'aggravio che avevano sentito i paesi dell'alta Lombardia si manifestò, di guisa che emerse dovere i detti comuni essere sollevati di una porzione dell'imposta che pagavano.

In seguito la Giunta del censimento fece la sua operazione per i 508 comuni costituenti la provincia di Como e anche là venne confermato dal fatto l'aggravio che era portato dal vecchio ragguaglio da me enunciato.

Il Governo non credette di continuare nel sistema d'aggregare i paesi che di mano in mano venivano ricensiti, al compartimento catastale di nuovo censo, senza una legge. Presentò quindi il relativo progetto. Bisognava uscirne, bisognava pure prendere un provvedimento.

Nessuno avrebbe di certo immaginato, dopo emerso, mediante il ricensimento, l'aggravio ingiusto sopportato dalle provincie lombarde, che le cose avessero potuto lasciarsi come erano. Ma d'altronde chi doveva sopportare il peso corrispondente alla somma, dalla quale dovevano essere sollevati, tanto i 508 comuni della provincia di Como, come i 239 comuni dell'alto Milanese, mentre si volevano mantenere inalterati i contingenti compartimentali?

Il Governo, presentando il progetto di legge che venne in quest'Aula discusso il 20 giugno del 1877, ha creduto di proporre che l'aggravio si distribuisse, tanto sui paesi di nuovo censo, quanto sui paesi di vecchio, cioè a dire sopra tutto il Veneto e sopra tutta la Lombardia, alcuni paesi della quale, oltre della Valtellina, avevano già il censo nuovo, perchè avevano fatto parte dei dominî di terra ferma della Repubblica veneta, cioè a dire le provincie di Brescia e di Bergamo ed il territorio di Crema, con

questa città, la quale costituiva, come è ben noto, il baluardo estremo della Repubblica veneta verso il Ducato di Milano.

Ma la bassa Lombardia che aveva fatto parte di quel Ducato, che doveva continuare a pagare l'imposta dei terreni in base al vecchio censo, e che già trovavasi enormemente aggravata, come era luminosamente apparso dalle operazioni di ricensimento che si erano eseguite nell'alta Lombardia, si mostrava riluttante a sobbarcarsi al nuovo peso.

Però il Governo si valse di un argomento validissimo per far cessare le sue opposizioni e quelle de' suoi rappresentanti al Parlamento. Il Governo disse: si tratta bensì di un nuovo onere, ma prima di tutto, questo non è molto forte, perchè la somma poco rilevante, dalla quale dovevano essere sollevati i comuni della provincia di Como, e quella di cui erano già stati sollevati i 239 comuni dell'alto Milanese, si sarebbero distribuite, tanto sui paesi di nuovo censo, quanto sopra quelli di vecchio, e secondariamente (questo è l'importante) il nuovo peso avrebbe dovuto durare pochissimo tempo, e l'assumerlo sarebbe stato il mezzo per giungere al compimento delle operazioni catastali anche nella bassa Lombardia, per venire alla perequazione, se non generale del Regno, per lo meno a quella parziale tra la Lombardia ed il Veneto, e stabilire quindi un'unica aliquota, colla quale tutti i censiti di queste provincie avrebbero dovuto pagare l'imposta dei terreni. Base dunque, economia e spirito di questa legge del 1877 era, che doveva servire a facilitare l'esecuzione del catasto nella bassa Lombardia, che doveva servire ad accelerare il conseguimento del risultato di un giusto riparto di oneri, se non generale in tutta Italia, parziale almeno per i paesi del Lombardo-Veneto.

Questo argomento ebbe tal forza presso le Commissioni della Camera e del Senato e presso questi Consessi, che la legge passò. Io medesimo che ebbi l'onore d'esserne commissario nell'altro ramo del Parlamento, mi acconciai ad accettarla, unicamente perchè c'era l'art. 3, il quale prescriveva che entro quattro anni avrebbero dovuto essere compite tutte le operazioni di ricensimento della bassa Lombardia, avrebbe dovuto essere applicata completamente la legge, e tutti avrebbero dovuto pagare sulla base

d'un'unica aliquota. Ma nel 1882 si udì nel discorso pronunciato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati, in risposta a quattro interpellanti, due de' quali avrebbero voluto la sollecita esecuzione della legge, e due altri avrebbero voluto aggiornarla, si udì, dico, che una Commissione nominata con un decreto ministeriale aveva dichiarato, che non solo non eransi compiute le operazioni nell'anno 1881, ma un anno dopo il tempo entro il quale avrebbero dovuto compiersi, cioè nel 1882, sarebbero occorsi ancora sette anni per condurle a termine. Quindi da tale dichiarazione sarebbe emerso che quel ricensimento del quale solennemente si era promesso il compimento in quattro anni, non avrebbe potuto compiersi se non in dodici.

Ecco, signori Senatori, il motivo dell'interpellanza che io in oggi ho l'onore di svolgere.

Tutti coloro i quali desiderano che si faccia sollecitamente quell'atto di giustizia che è l'applicazione della legge del 23 giugno 1877, udirono con viva soddisfazione altre dichiarazioni che fece nella tornata del 26 giugno 1882 il signor Ministro delle Finanze nell'altro ramo del Parlamento, in risposta agli interpellanti cui allusi.

Il signor Ministro delle Finanze disse: « la legge del 23 giugno 1877 sarà adempiuta, perchè è obbligo del Governo di far eseguire una legge del Parlamento, e perchè è un atto di giustizia, e tale sarebbe ove pure, secondo le previsioni di alcuni, dovesse dare per risultato un maggiore aggravio, per provincie le quali ne attendono un sollievo ».

Soggiunse « che le operazioni in corso non permettevano di presagire tale maggiore aggravio ». Disse in fine l'onorevole signor Ministro delle Finanze « che non solo avrebbe fatto eseguire la legge, ma che giudicandola buona ed opportuna, non avrebbe potuto accettare l'invito di proporle la revoca o la modificazione ».

Se esponendo il suo pensiero non l'avessi per avventura tradotto colla maggiore esattezza, vorrà compiacersi di correggermi. Ma la dolente nota fu, come avvertii, l'annuncio che, secondo l'avviso di una Commissione ministeriale, occorrevano ancora sette anni per il compimento delle operazioni del ricensimento.

Ora è lecito l'osservare: il Governo, come suole sempre, avrà anche per questo progetto

di legge fatti gli opportuni studi prima di presentarlo, e si sarà quindi convinto che nei quattro anni l'operazione avrebbe potuto effettivamente compiersi.

Indi versarono sopra questo disegno di legge, prima gli Uffici e poscia le Commissioni dei due rami del Parlamento, ed infine le due Camere. Tutti furono d'accordo che effettivamente nei quattro anni l'operazione si poteva compiere, e mi rammento che la Commissione della Camera dei Deputati fece amplii studi, sentì il signor Ministro, richiamò documenti e diede il suo avviso nella Relazione, con pieno convincimento. È egli probabile che tutti abbiano preso un enorme granchio? Ma si risponderà non essere nemmeno supponibile che grandemente la Commissione ministeriale abbia errato.

Or bene io pure non lo credo. Essa allorché diede il suo voto, ha dovuto basarsi sopra i fatti precorsi, ma avvenuti posteriormente alla sanzione della legge. Quindi ha dovuto aver riguardo alla circostanza saliente, che molti impiegati della Giunta lombarda del censimento, la quale come ebbi già l'onore di avvertire, era stata istituita all'unico scopo dell'esecuzione di questa operazione, ne erano stati distratti ed erano stati applicati al censimento dei fabbricati, allorché si doveva attuare la relativa imposta, separata da quella dei terreni.

Naturalmente, se non si adoperano le forze sulle quali si fece assegnamento per conseguire un determinato scopo, lo scopo non si raggiunge, oppure il conseguimento è protratto ad epoca più lontana.

Per esempio, se si verificasse ciò che al di d'oggi si bucina, cioè che dovessero aver luogo due altre distrazioni dell'opera degli ingegneri della Giunta del censimento lombardo, applicandola al ricensimento dei boschi del Bresciano, ed al rilievo dei danni arrecati al Veneto dalle inondazioni, naturalmente che allora potrebbero non essere più sufficienti nemmeno i 12 anni.

Anzi la distrazione continuando, lo scopo della legge del 1877 potrebbe anche non raggiungersi mai.

Il lamentato ritardo, o signori Senatori, è veramente deplorabile; ma io confido che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, mostrando anche sopra questo argomento quell'attività e

quell'energia delle quali diede irrecusabili prove, saprà troncare gli indugi, saprà far sì che le sue parole e la legge abbiano pronta esecuzione.

Il danno che deriva ad alcune provincie lombarde dalla continuazione di questo stato di cose, o Signori, è assolutamente insopportabile.

Voi tutti conoscete la splendida Relazione dettata da un distinto nostro Collega, Presidente della Commissione per l'inchiesta agraria.

Io non citerò quindi a conforto della mia affermazione fatti e cifre risultanti da quella Relazione, appunto perché convinto che vi sono note.

Io rileverò invece alcune altre cifre che si attagliano in modo particolare al nostro caso, e che tolgo da una pubblicazione fatta dal signor Ministro di Agricoltura, intorno al Concorso agrario regionale che si tenne in Cremona nell'anno 1880.

Fa parte di quel libro una Relazione, sullo stato della agricoltura nella provincia cremonese, ed in quella Relazione havvi una tabella, in cui figura l'imposta sui terreni che pagano 22 provincie italiane, e precisamente le 22 provincie più ubertose e più pianeggianti, quelle che non hanno affatto terreni incolti, o ne hanno una superficie irrilevante.

Il conto è fatto in questa tabella, tanto in ragione di popolazione, quanto in ragione di superficie; l'imposta cioè è divisa sopra gli abitanti di quelle 22 provincie e sopra la superficie del loro terreno.

Ove si dovesse attendere ad un solo di questi due criterî, si potrebbe forse cadere in errore, come avviene alcune volte prendendo alla leggiera le cifre statistiche; ma quando i due criterî, così disparati fra di loro, portano alla identica conseguenza, la loro forza aumenta, non in ragione aritmetica, ma in ragione geometrica.

Ora abbiamo precisamente questo felice accordo delle cifre. Io mi limito ad accennare a quattro provincie sole.

La provincia di Padova ha una imposta dei terreni, la quale dà, divisa sulla popolazione, lire 5 61 per ogni abitante, e ripartita sulla superficie, lire 10 42 per ogni ettaro.

La provincia di Rovigo, ossia del Polesine, molto ubertosa, come si sa, ha una imposta

che, divisa sulla popolazione, dà lire 6 20 per abitante, e divisa sulla superficie territoriale dà lire 7 28.

Nella provincia di Venezia l'imposta è di lire 2 77, per abitante e di lire 4 23 per ettaro.

Usciamo dal Veneto, andiamo nella bassa Lombardia e troviamo la provincia di Cremona, la cui imposta ripartita sugli abitanti dà lire 11 02, e divisa per la superficie, dà nientemeno che lire 20 18 per ettaro.

Come si vede pertanto, da questa tabella risulta che i censiti della provincia di Cremona pagano cinque volte l'imposta che pagano i censiti della provincia di Venezia, il che non toglie che i censiti della provincia di Venezia risultino pure aggravati, facendo il confronto di ciò che pagano essi, con quello che pagano i censiti di molte altre provincie dello Stato.

A motivo di questo maggiore onere, nella provincia di Cremona vi sono molti fondi, per i quali si paga a titolo d'imposta sui terreni la metà del fitto, e felici quei censiti che pagano il terzo!

I proprietari pertanto sono costretti a rincarrare gli affitti, ed i fittabili, che esercitando l'industria agraria, pur devono occupare le loro persone ed impiegare i loro capitali, si adattano a prendere i fondi anche a canoni molto elevati, ma si rivalgono poi sul contadino. Il contadino che non può rivalersi sopra alcuno, o si abbandona agli scioperi, come avvenne lo scorso anno, o emigra, oppur muore nell'ospedale, colpito dalla pellagra.

Questo è un quadro doloroso, ma credete, o Signori, che corrisponde perfettamente alla realtà.

Non è quindi un provvedimento di giustizia soltanto quello che io invoco, è anche un provvedimento umanitario; e credo che bisognerebbe essere molto duri di cuore per non affrettare col più vivo desiderio la piena esecuzione della legge del 1877!...

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. ...Mi si potrà forse rispondere che è in corso il disegno di legge sulla perequazione fondiaria, che questa sembra incontri minori ostacoli di quelli che si prevedevano, e che si può aspettare la generale perequazione, la quale renderebbe inutile la parziale fra il Lombardo ed il Veneto.

Ma voi tutti, o Signori, non vi fate illusioni;

voi siete convinti che la perequazione generale, per quanto possa essere favorita, riposa ancora sulle ginocchia degli Dei.

Poniamo pure che la legge sia presto approvata, cosa del resto molto problematica; ma quando se ne vedrà l'esecuzione?

Se si disse che occorre 12 anni per compiere il catasto di poche provincie nel Lombardo-Veneto, quanto tempo ci vorrà per fare il grande catasto del Regno d'Italia? Ma vi ha dell'altro, ed è che l'applicazione della legge del 1877, per la quale io vivamente insisto, ben lungi dal trovarsi in contrasto colla perequazione generale del Regno, tende invece a facilitarla. E perfino molti di coloro i quali non si mostrano favorevoli alla generale perequazione ed alla legge relativa, sono convinti della necessità di fare il catasto dappertutto dove manca, come tutti sono persuasi che dove vi sono dei catasti regolari, questi debbano essere conservati e posti in armonia coi nuovi che si faranno.

Dunque, i catasti che presentemente si stanno compilando dalla Giunta del censimento lombardo serviranno a completare i catasti della perequazione generale.

E non soltanto coloro i quali desiderano la perequazione generale devono reclamare dal Governo la esecuzione della legge del 1877, ma questa deve essere desiderata anche da quelli che credono conforme all'interesse del paese il sospendere ancora la perequazione generale. Mi spiego.

Coloro i quali desiderano questo importantissimo provvedimento, devono essere soddisfatti che intanto si tolga uno dei maggiori danni che la sperequazione presente arreca, devono essere contenti che intanto quelle provincie della Lombardia che sono in modo eccessivo aggravate, ottengano un po' di giustizia.

Coloro invece i quali credono conveniente che la perequazione generale non si faccia, hanno tutto l'interesse a togliere una delle cause principali che vivamente la fanno chiedere.

Una volta dato soddisfacimento al più grande bisogno (ed io ritengo che sia appunto quello che riguarda le provincie della bassa Lombardia) certo le istanze per la perequazione si faranno meno vive, i lagni saranno meno acuti, e le cose potranno procedere con maggiore calma...

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

Senatore GRIFFINI. ... Per queste ragioni non dubito che l'illustre nostro Collega, Ministro delle Finanze, darà opera per affrettare l'esecuzione della legge, e dove occorra io gliene porgo preghiera.

Per quello che mi consta, credo che in tre anni la operazione possa essere compiuta. Ove anche non potesse ultimarsi nelle tre provincie di Cremona, di Milano e di Pavia, credo indubitato che almeno possa compiersi nella provincia cremonese. E siccome la legge dispone che, man mano siano ricensite alcune plaghe, queste debbano unirsi al compartimento catastale di nuovo censo, senza attendere il ricensimento delle altre, così io domando che, appena ultimato il ricensimento della provincia di Cremona, si faccia di questa la aggregazione, precisamente come si fece in due riprese per i 239 comuni dell'alto Milanese, e come si fece con legge per i 508 comuni del Comasco.

Non si tratterebbe, come dissi, d'altro fuorché dell'esecuzione letterale della legge, la quale al comma secondo dell'articolo 2 così dispone:

« Man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite con le loro quote di contingente al compartimento menzionato nell'art. 1 e per l'effetto ivi indicato ».

Ma perchè in tre anni l'operazione sia condotta a termine, bisognerà che gli ingegneri della Giunta lombarda del censimento non siano mai e per nessuna ragione distratti dal loro vero compito. Alle altre operazioni che occorrono, io credo si potranno molto vantaggiosamente applicare gli ingegneri del Macinato, i quali presto rimarranno senza lavoro e costituiscono un corpo tecnico rilevante.

Io non volendo abusare della benevolenza che il Senato si compiace addimostrarmi, pongo termine al mio dire, rivolgendo al signor Ministro le seguenti domande:

1° A che punto sono le operazioni di ricensimento nella bassa Lombardia, ed in ispecial modo a che punto sono nella provincia di Cremona?

2° Quando crede l'onorevole signor Ministro che le operazioni generali, e le parziali per la provincia di Cremona, potranno essere ultimate?

3° Appena compiute le operazioni sul Cremonese, crede l'onorevole signor Ministro che, di conformità alla pratica ed alla legge, debba

quella provincia essere aggregata al compartimento catastale Lombardo-Veneto di nuovo censo?

Porgo infine una calda preghiera al signor Ministro, ed è questa: di voler pronunciare una parola di conforto per quei meschini proprietari, i quali da tanto tempo sopportano un peso indebito ed oramai intollerabile, a fine di assicurarli che essi non dovranno attendere l'anno 1889 per conseguire un atto di giustizia che solennemente venne loro garantito per l'anno 1881.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Io cedo la parola al mio onorevole amico, al Senatore Lampertico, riservandomi di riprenderla nel caso non venga esposto alcuno degli argomenti di cui io mi valse nel 1877 per negare il mio voto a questa legge.

PRESIDENTE. Allora il signor Senatore Lampertico ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori. Poche leggi quanto una legge di perequazione, sono idonee a suscitare timori e speranze. A me gode l'animo di poterne parlare - mi sembra imparzialmente, perchè non credo che sia ben posta la questione quando ci limitiamo a considerare la legge del 1877 nei rapporti che ne derivano tra alcune provincie lombarde ed altre provincie lombarde e le venete. La legge del 1877 va ancora considerata come un provvedimento di giustizia distributiva nei limiti di quelle stesse provincie lombarde che appunto ora si tratta di ricensire. Tanto è vero che timori, quali sonosi manifestati nel Veneto e in alcune provincie lombarde per l'esecuzione della legge del 1877, si sono pure manifestati nelle provincie lombarde a cui ora si esclude il ricensimento, e con tanta vivezza che non saprei se più si fosse potuto fare quando si considerasse la legge del 1877 soltanto nei rapporti fra un compartimento e l'altro, e non anche nei limiti del compartimento stesso da ricensire.

Negli Atti dell'inchiesta agraria, leggo in una monografia della circoscrizione di Lodi: « Udremo alte grida quando ci coglierà l'applicazione del nuovo censo: e che giovi ricondursi al 1828 non sappiamo: non conosciamo metodi sufficientemente rigorosi per arrivare a un risultato serio: l'applicazione del censo nuovo nella

bassa Lombardia non farà che aggravare la sperequazione fondiaria esistente: le classificazioni, le stime non potranno che essere il risultato di apprezzamenti affatto vaghi, di dichiarazioni interessate troppo facilmente accolte o respinte ».

E basta vedere negli atti di detta inchiesta agraria la grande differenza (adoferiamo la parola), la grande sperequazione che negli stessi limiti delle provincie da ricensire vi è tra comune e comune, tra possedimenti e possedimenti, per comprendere come non tanto debbano sorgere opposti giudizi nell'interesse di questo o di quel compartimento, ma forse più a ragione debbano agitarsi timori e speranze nei limiti stessi del compartimento cui ora si estende il ricensimento.

Non anticipiamo ora il giudizio sui risultati di quelle operazioni. C'è una legge, e come legge deve evidentemente essere eseguita; la legge del 1877. Si poteva desiderare che quella legge avesse preso per norma altro criterio da quello che effettivamente si prefisse come fondamento delle sue disposizioni. Ma la legge vi è. Ora io limito le mie osservazioni a quanto concerne l'esecuzione della legge medesima, a quanto concerne la procedura di esecuzione, perchè la procedura è garanzia del buon diritto.

Non anticipiamo il giudizio, a chi possa tornare profittevole l'esecuzione della legge del 1877; sì, tutti abbiamo un leale scambievole impegno di far sì che la legge sia eseguita in conformità delle sue stesse disposizioni. Non mi stenderò ampiamente sopra quello che è notissimo per l'esame che ne ha fatto una Commissione governativa e per quello che se ne disse particolarmente nell'altro ramo del Parlamento nel giugno 1882. Solamente epilogherò alcune delle osservazioni che si sono poste innanzi unicamente per porre in essere che la Giunta del censimento si è trovata, dirò, nella necessità (perchè non voglio minimamente sollevare parole di censura) di scostarsi da alcune norme fondamentali a cui la legge del 1877 si richiamava. Epilogo queste osservazioni, e poi lungi dal formarmi accusatore della Giunta del censimento, che ha così nobile tradizione, cercherò di spiegarmi le ragioni per cui effettivamente le prescrizioni alle quali la legge si

richiamava non poterono avere integrale applicazione.

Norma fondamentale del censimento è soprattutto la contemporaneità; contemporaneità nelle stime, contemporaneità nella pubblicazione delle tariffe, contemporaneità nelle risoluzioni dei reclami. La legge sul censimento non esprime questa necessità della contemporaneità in tutte le operazioni del censimento. Fa ancora di più che esprimerla: la presuppone, perchè tutta la procedura del censimento è fondata sopra questa contemporaneità, e senza di questa non può aver luogo; tantochè se crediamo di allontanarci da essa, con ciò ci allontaniamo anche dalla possibilità di mantenere tutti quelli stadî che a garanzia di tutti gl'interessi sono determinati nelle leggi del censimento, e che hanno posto in tanto onore le operazioni della Giunta del censimento lombardo.

Dai primi stadî delle operazioni del censimento ci incontriamo in procedure, che senza la contemporaneità non possono avere perfetta esecuzione, e la stessa necessità e le stesse impossibilità ci accompagnano fino a quell'ultimo stadio in cui le operazioni del censimento hanno il loro compimento. Suppone la contemporaneità la *sessione peritale*, la quale deve esaminare la congruenza delle rendite censuarie colle rendite effettive, e le proporzionalità coi comuni limitrofi dello stesso distretto e coi comuni limitrofi di altri distretti e di altre provincie. La suppone il riscontro che le leggi assicurano alle antiche congregazioni provinciali; ora deputazioni provinciali. La suppone il riscontro ulteriore che la legge riservava a quella rappresentanza qualsiasi elettiva della regione che aveva nella congregazione centrale: riscontro che ha per oggetto la perequazione delle tariffe. La suppone l'ultimo e definitivo atto con cui le operazioni si compiono, e riservato alla autorità della Giunta del censimento, la risoluzione dei reclami; e la suppone in ciascuno dei tre momenti che le leggi assegnano alla risoluzione dei reclami: l'esame preliminare, le visite locali, l'atto conclusionale.

Anche nel modo di dare ordine al lavoro, la Giunta del censimento non ha potuto attenersi alle discipline che si erano sempre osservate fino allora. Si era cioè praticato di estendere le operazioni - anche perchè maggiormente si potesse

ottenere quella contemporaneità - a circoscrizioni abbastanza estese, assegnando a ciascuna circoscrizione un commissario stimatore e assicurando per conseguenza una certa unità di vedute. Così le operazioni censuarie per 3865 comuni si sono eseguite ripartendo queste operazioni in 64 circoscrizioni, a ciascuna delle quali era prefisso un commissario stimatore. Mentre invece nelle operazioni di censimento di cui si è occupato l'onorevole Senatore Griffini si tenne tanto diversa via, che per lo più si procedette qua e là come portava l'occasione, e all'incontro altra volta in quattro soli mandamenti si son trovati agglomerati sino a quattordici commissari estimatori.

Più ancora, non si poté (vede l'onorevole Senatore Griffini quanto è discreta la mia parola), non si poté attenersi, come fino allora sempre la Giunta del censimento si era attenuta, alle minute di stima, e si procedette invece mediante le scale percentuali di merito.

Comprendo benissimo che quando vi sono delle tariffe già stabilite le quali possono formare un caposaldo, si può procedere anche con questo giudizio comparativo; comprendo che dovendo risalire al 1828, le minute di stima hanno particolari difficoltà; ma d'altra parte è anche vero che i classamenti di riscontro, le operazioni di collegamento, possono bensì servire ad una verifica, ma non possono sostituire la stima.

E di più, perchè una tariffa già stabilita possa servire di caposaldo da cui far partire una scala percentuale di merito, sarebbe d'uopo condurre l'operazione tutto lungo una certa linea di confine, in guisa che fosse in corrispondenza con tutta la serie di tariffe che si succedono lungo il confine medesimo, e sarebbe poi d'uopo contenere l'operazione in una zona ristretta. Altrimenti che avviene?

E col tenersi a una tariffa sola, non si ha quella serie non interrotta di punti di controllo e di collegamento che può servire di guarentia della operazione. E coll'applicare la scala di merito a zona troppo estesa, supponiamo che il punto di partenza fosse erroneo, quanto più ci allontaniamo, l'errore si moltiplica e acquista proporzioni (diceva la Commissione governativa) assurde.

Comprendo benissimo che due cause abbiano necessitato la Giunta del censimento a proce-

dere in questo modo; la prima certamente la legge stessa col riferirsi all'anno 1828; l'altra il non poter disporre di tanti ingegneri che potessero distribuirsi su tutto il territorio, da riunirsi, in modo da condurre le operazioni secondo le norme le quali si eran sempre seguite dalla Giunta del censimento, da quando venne istituita fino al 1877.

La difficoltà che viene dal riferirsi al 1828 si aggrava particolarmente quando si ha riguardo alla qualità costitutiva della regione della bassa pianura lombarda, che, come disse un eminente nostro Collega, ha un organismo agrario affatto singolare nel mondo rurale europeo.

Nella legge del 1877, riferendosi al 1828 si credeva di fare assegnamento come elemento compensatore essenzialmente alla fertilità proverbiale della bassa Lombardia.

L'eminente nostro Collega vi dice, che la fertilità naturale vi è nulla, che la produzione vi ha raggiunto sì un limite forse insuperabile, ma la produttività vi è affatto artificiale, e vi è stata creata con capitali immensi, mentre capitali immensi sono quotidianamente indispensabili per conservarla e per farla valere.

Ora, l'eliminazione di tutto quello che è accaduto in questo lungo periodo di tempo trascorso dal 1828, evidentemente si conosce quanto sia resa ardua dalla costituzione stessa della regione, come definita venne da un'autorità superiore, direi, a qualsiasi altra.

Ora, io non domando che l'esecuzione della legge sia sospesa; io non domando nemmeno che la legge sia riveduta per quanto avrei potuto desiderare diversamente.

Per quelle difficoltà che erano inerenti alla esecuzione della legge stessa, sebbene la legge del 1877 si richiami alle prescrizioni che si erano seguite fino allora, queste prescrizioni non si sono potute osservare. La Commissione governativa ci dice che ha operato riscontri; e che sebbene le operazioni si sieno condotte con metodi diversi, i risultati equivalgono. Certo è che, se nel 1877 si fossero prevedute le difficoltà di seguire le prescrizioni fino allora sempre seguite, la legge stessa non si sarebbe richiamata ad altre e non a quelle. Nella legge stessa si sarebbero tracciate quelle modificazioni di procedura, che, se non altro, il lungo tempo trascorso dal 1828 poteva rendere necessarie.

Perchè invero un metodo fosse pure migliore, una volta che la legge ne traccia un altro, sarebbe stato certamente desiderabile che si fosse fatto dipendere anch'esso da risoluzione del Parlamento.

Tuttavia si tranquilli del tutto l'onor. Senatore Griffini. Come non credo aver pronunciato parola, la quale porti alla inesecuzione della legge stessa, e non credo aver pronunciato parola la quale non sia del tutto rispettosa alla Giunta del censimento lombardo e non riconosca le difficoltà pratiche esecutive in cui la Giunta del censimento lombardo si è pure trovata, così io mi limito a due domande all'onor. Ministro delle Finanze, desiderando conoscere i suoi intendimenti sopra i fatti in esecuzione della legge che ancora rimangono da compiersi.

Non tema dunque l'onor. Senatore Griffini, che io ricorra, dirò così, in Cassazione sopra le operazioni condotte diversamente da quello che si poteva presumere, e cioè con metodi diversi da quelli usati per il passato; non ricorro in Cassazione, solamente domando quelle guarentigie che ci dà la legge stessa; perchè, torno a dire, nel provvedere alla esecuzione della legge abbiamo un reciproco obbligo di lealtà. Non è questione soltanto di compartimento: è questione che importa, grandemente importa, per la giustizia distributiva nei limiti stessi del compartimento da ricensire.

Accennai che le leggi anteriori davano parte a quella qualsiasi rappresentanza elettiva della regione, che si aveva nella Congregazione centrale di Milano e di Venezia; non ignoro che le attribuzioni della Congregazione centrale vennero dal decreto del 1866 devolute alla Giunta del censimento. Evidentemente però col demandare alla Giunta del censimento Lombardo-Veneto tutte le mansioni, anche quelle delle antiche Congregazioni centrali, vennero a confondersi due stadi che le leggi del censimento mantenevano affatto distinti nelle operazioni censuarie. Altro si è la perequazione delle tariffe, che veniva posta innanzi dalla Congregazione centrale, altro si è la risoluzione de' reclami riservata alla Giunta del censimento.

Mi si permetta di leggere testualmente quanto trovo scritto nella relazione della Commissione governativa:

« È stata sempre speciale lode della Giunta del censimento di dare risoluzione ai reclami

dopo sentito il parere delle pubbliche rappresentanze, e quello dei suoi periti d'ufficio, e, si direbbe, in concorso di questi e di quelli, perchè in realtà essa non esercitò che la direzione ed ispezione suprema, usando sempre una specialissima deferenza verso le pubbliche rappresentanze, cosa che va specialmente notata, perchè costante in tutta l'intricata serie di operazioni di questo catasto ».

E nella Relazione d'inchiesta agraria per una provincia lombarda, accennandosi a tale guarentigia, s'invoca dal Governo e dal Parlamento che non debbano venire meno quelle guarentigie in paese libero, le quali pure si avevano quando eravamo soggetti al servaggio straniero.

Io prego quindi l'onorevole Ministro delle Finanze a voler portare il suo esame sopra questo punto; pel quale non mi pare che occorran nuovi provvedimenti legislativi. E confido che il signor Ministro delle Finanze vorrà vedere, senza che questo debba minimamente portare incaglio alle operazioni (perchè sarebbe poco leale in noi d'invocare questo provvedimento come pretesto) ed anzi, per coadiuvare alle più eque conclusioni delle operazioni medesime, vorrà dunque vedere, se negli ordinamenti pubblici del Regno, in relazione con quanto si praticava secondo i vecchi ordinamenti, si possa sostituire quelle guarentigie di rappresentanze elettive che pure non mancavano alla Lombardia come al Veneto durante il Governo straniero.

Oltre di che la Commissione governativa, che ha riferito sopra questo proposito l'anno scorso, pur dando un *bill d'indennità* per non essersi fino allora osservate tutte quelle norme che le leggi del censimento portavano con sè, indicava però con molta discrezione, con molta misura, quelle cautele che si sarebbero potute osservare da allora in poi.

E pure tenendo larghissimo conto delle difficoltà che trovano le minute di stima, trattandosi di riferirsi al 1828, suggeriva che, se non altro, per la prima qualità e classe di terreni, le minute di stima si praticassero, dandosi così alla scala percentuale una base, secondo cui avrebbero poi prodotto risultati sicuri le visite di collegamento e le operazioni di raffronto.

Similmente la Commissione governativa in-

vano proposte che nelle operazioni che si sarebbero praticate d'allora in poi, si fosse studiato il modo migliore per ottenere quella contemporaneità nella risoluzione dei reclami che ebbe una solenne sanzione nella conosciutissima notificazione del 1846, che ebbe sempre la rafferma della pratica costantemente seguita dalla Giunta di censimento lombardo, per quanto pure integralmente non si sia ora potuto perfettamente osservare. La Commissione istituita dal Governo raccomandava che d'allora in poi, per quanto fosse possibile, si cercasse di mantenere questa contemporaneità, la quale sola può assicurare la equità nella risoluzione dei reclami.

Finito il mio dire, io di nuovo provo una legittima compiacenza per avere sollevato questa questione da un campo, che pareva in sul primo chiuso, ed in cui si fossero opposti interessi gli uni di fronte agli altri.

A me pare di aver posta la cosa nelle sue vere condizioni in cui, qualunque sia il risultato della esecuzione della legge del 1877, pari debba essere in noi la sollecitudine perchè sia assicurata quella procedura che è garanzia del diritto.

Formulando anch'io brevemente le mie raccomandazioni all'onorevole signor Ministro delle Finanze, concludo pregandolo di veder modo che, senza portare incaglio alle operazioni di esecuzione della legge, anzi coadiuvando alla esecuzione di essa, sia assicurata, per quanto è possibile, negli attuali ordinamenti del Regno quella guarentigia di rappresentanze elettive che non ci mancavano quando si sono compiute le prime operazioni del censimento.

La mia seconda raccomandazione non è che quella stessa che venne fatta dalla Commissione governativa la quale proponeva, per le operazioni già fatte, un *bill* d'indennità e raccomandava che nei limiti della possibilità e della discrezione, a cui tutti siamo tenuti, per il lungo periodo di tempo già trascorso e per le difficoltà inerenti alle operazioni stesse della cosa, tuttavia si vedesse modo di ottenere una base sicura da cui potessero partire questi scali percentuali e di più quella contemporaneità da cui è assicurata la equità nella risoluzione dei reclami.

Con queste due raccomandazioni concludo il mio dire.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Risponderò molto brevemente tanto alle interrogazioni dell'onorevole Senatore Griffini, quanto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Lampertico.

All'onorevole Griffini dirò che la legge del 1877 sarà puntualmente eseguita. Tale è il dovere del Governo.

Pur troppo la previsione, che la legge avrebbe potuto avere il suo esequimento nel periodo di 4 anni, non si è verificata esatta.

I quattro anni sono già scorsi e ne occorrono ancora degli altri perchè il compimento della perequazione della bassa Lombardia possa aver uogo.

Causa di questo ritardo è stata anche in parte la distrazione del personale tecnico della Giunta del censimento lombardo per attendere ad altre incombenze. Vi è stata dapprima la revisione dell'estimo dei fabbricati; vi è oggi il catasto modenese, un'altra legge dello Stato che abbiamo debito di eseguire. Sono in corso le lustrazioni catastali tanto raccomandate e tanto necessarie nell'interesse della giustizia distributiva delle imposte. Vi è la verifica dei danni cagionati dalle inondazioni delle provincie venete. Vi sono altri servizi tecnici ai quali una parte di quel personale deve essere addetto. Nè è possibile, come il Senato bene intende, improvvisare un personale tecnico molto più numeroso di quello che oggi abbiamo per adirlo ad operazioni così delicate, così gelose, come quella del ricensimento lombardo. Ad ogni modo, conciliabilmente colle altre esigenze non meno urgenti di servizi pubblici, io dichiaro che tutte le cure dell'Amministrazione saranno volte a fare sì che la esecuzione della legge del 1877 sia affrettata per quanto più sia possibile.

L'onorevole Griffini mi ha indirizzato altre due domande categoriche. La prima è questa: a quale punto si trovano le operazioni specialmente nella provincia di Cremona?

Le operazioni di ricensimento della bassa Lombardia si trovano adesso in questo stato: le operazioni di misura sono compiute per tutte le provincie ed è già un beneficio acquistato anche per gli effetti della futura perequazione generale. Il Senato sa dalle pubblicazioni state fatte, che per l'alto Milanese, per la provincia di Como

e per altri comuni sono state applicate le nuove tariffe di estimo, cosicchè quei terreni lodevolmente perequati per opera della Giunta del censimento, fanno parte oramai del compartimento nuovo. Rimangono le operazioni di estimo del basso Milanese, della provincia di Pavia e delle provincie di Cremona e di Mantova.

Per le provincie di Cremona e di Pavia si può dire che sono molto innanzi e che fra breve potrà anche aprirsi lo stadio della procedura dei reclami.

Quando questi lavori potranno ultimarsi?

Io non potrei dirlo con precisione all'onorevole Griffini, senza raccogliere informazioni più dirette e categoriche dal presidente della Giunta del censimento e specialmente dal capo dei periti.

Sarà mia cura di raccogliere queste informazioni e di fare anche quelle sollecitazioni che, come ho detto testè, sieno conciliabili con le altre esigenze del pubblico servizio.

Ma più grave è la terza domanda che mi ha indirizzata l'onorevole Griffini, vale a dire se l'aggregazione dei Comuni censiti al nuovo compartimento si farà di mano in mano senza osservare quelle regole di contemporaneità che furono raccomandate dalla Commissione governativa, e sono state calorosamente, mi pare, raccomandate anch'oggi dall'onorevole Senatore Lampertico. Io dirò a questo proposito che la Giunta del censimento procede secondo le norme della sua istituzione ed applica i metodi che ha sempre applicati nella formazione dei catasti, ed in ciò osserva il testo preciso delle disposizioni della legge del 1877. Ora, la contemporaneità non è regola assoluta per la formazione dei catasti. È criterio razionale, giusto, astrattamente considerato; ma non è regola assoluta. Spesso, come è avvenuto pei comuni precedentemente censiti della provincia di Como e dell'alto Milanese, può avvenire che l'osservare il sistema della contemporaneità, non solo non sia necessario, ma riesca dannoso. Ond'è che di massima sarà osservata la contemporaneità, salvo i casi in cui non sia ravvisata necessaria, o in cui l'osservare questo sistema recherebbe danno al servizio o ingiustizia ai contribuenti.

Risposto così alle tre domande dell'onorevole Griffini, aggiungerò qualche parola in risposta alle osservazioni dell'onorevole Lampertico.

Io godo di riconoscere che per quanto l'ono-

revole Senatore Lampertico abbia fatta una critica retrospettiva della legge del 1877, altrettanto, con lealtà che onora il suo carattere e prova l'imparzialità del suo giudizio, ha convenuto che questa legge deve in ogni modo essere eseguita; che non vi può essere luogo nè a sospenderne, nè a differirne l'esecuzione, e molto meno, a chiederne la revoca o la modificazione.

In ciò siamo perfettamente d'accordo. L'onorevole Lampertico però fa tre raccomandazioni. La prima che nella procedura per l'estimo si adottino alcune garanzie maggiori a favore dei contribuenti, ascoltando il voto delle rappresentanze dei censiti. La seconda, che si tenga conto di alcune osservazioni fatte dalla Commissione governativa circa un modo di procedimento più facile e forse anche più giusto, quanto alle stime. La terza finalmente, che non si deroghi alla regola della contemporaneità se non quando ciò sia assolutamente necessario. Io dichiaro che l'Amministrazione terrà conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Lampertico; studierà se altre garanzie conformi al diritto pubblico nostro si possano adottare nell'interesse dei contribuenti; non mancherà, come non ha mancato finora, di esortare la Giunta del censimento a tener conto di parecchie osservazioni speciali e tecniche che furono fatte dalla Commissione governativa, massime in quanto al procedimento speciale delle stime.

In ordine poi alla questione più importante della contemporaneità, io ripeto ciò che ho detto pocanzi, vale a dire che la contemporaneità sarà osservata come regola, come criterio dirigente e razionale in questa materia; ma che non sarà osservata, come non è stata finora osservata, tutte le volte che o necessità di servizio o ragioni di giustizia impediscano che sia rigorosamente mantenuta.

Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole Lampertico che il Ministero non mancherà di studiare la questione da tutti i lati. E poichè vi è evidentemente (è inutile nascondere) conflitto d'interessi nell'esecuzione di questa legge, che suscita timori e speranze, forse poco fondate le une e gli altri, il Ministero sente il dovere di procedere con molta cautela, con eccessiva prudenza; sente il debito di assicurare l'adempimento della giustizia verso di tutti, e di procedere per conseguenza con forme tutelari e

severe; e di fare sì in una parola che, oltre alla garanzia necessaria, a cui hanno diritto i contribuenti, non manchi l'osservanza di nessuna delle norme che devono guidare la Giunta del censimento nell'adempimento del suo incarico; e soprattutto che la stessa Giunta non si allontani dalle sue tradizioni, e non adotti metodi e procedure sostanzialmente diverse da quelle che per la legge del 1877 le sono prefisse.

Spero con queste dichiarazioni di aver soddisfatto alla domanda dell'onorevole Senatore Griffini, e mi auguro ad un tempo di aver pure risposto soddisfacentemente alle osservazioni dell'onorevole Senatore Lampertico.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Sarò brevissimo. Ringrazio prima di tutto l'onorevole signor Ministro delle Finanze delle franche ed esplicite dichiarazioni che si compiacque di fare.

Io non mi attendeva meno da lui, e dichiaro che faccio a fidanza completamente con la sua competenza e con la sua sollecitudine.

Mi permetto una sola osservazione.

L'onorevole signor Ministro, se ben compresi, disse grave la mia terza domanda, quella cioè, se appena compiute le operazioni di censimento della provincia cremonese, intenderà di aggregare la provincia medesima, o meglio quella porzione che apparteneva all'antico Ducato di Milano (perchè in quanto a Crema ed al suo territorio, come parte dei domini di terra ferma della Repubblica veneta, sono ricensiti da molti anni), se intenderà, dico, di aggregare quella porzione di provincia al compartimento del nuovo censo lombardo-veneto.

Disse grave quella mia domanda, e sopra questo punto esso non credette di poter dare una risposta assoluta....

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI... Ma io non ho chiesto altro senonchè l'applicazione della legge. È la legge che dice: « man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite colla loro quota di contingente al compartimento menzionato nell'articolo 1° ».

Io non domando già che si aggiungano uno ad uno i comuni, di mano in mano che vengono censiti, domando che si aggiunga tutta intiera

la parte della provincia cremonese, avente il catasto di Maria Teresa.

A me pare che, per quanto il rammentato articolo di legge lo si voglia interpretare in senso ristretto, non potrà mai l'interpretazione restrittiva giungere al punto da ritenere che nemmeno una provincia intera, una volta ricensita, non debba essere aggregata al nuovo compartimento.

Io credo pertanto che, come si è proceduto in addietro, si procederà anche per l'avvenire. Si è proceduto così quando non c'era legge che l'imponesse; si è proceduto così, quando si fece il ricensimento del Veneto, del Bresciano, del Bergamasco e del Cremasco; si è proceduto così quando fu fatto il censimento dei comuni dell'alto Milanese, che vennero riuniti al compartimento catastale con decreto e non con legge ed in due riprese, precisamente 30 comuni una volta e 209 un'altra. Tanto più mi pare che si debba procedere in questo modo, ora che vi è una legge che lo impone.

Certamente ciò rende impossibile di adottare il principio della contemporaneità delle operazioni, sulla quale ha insistito l'onorevole Senatore Lampertico, ma, dal momento che l'impossibilità deriva dalla legge, e la contemporaneità non venne mai osservata, perchè non potea esserlo, io non so per quale motivo adesso, senza la presentazione d'un nuovo progetto di legge che venga a modificare quella in vigore, si possa insistere a che la contemporaneità sia d'ora innanzi adottata.

Del resto io dichiaro che ammirai il discorso pronunciato dall'onorevole Senatore Lampertico, il quale colla specchiata sua lealtà si è ben guardato dal mettersi di fronte alla legge, cercando di impedirne la esecuzione, e non chiese cosa che potesse avvantaggiare una provincia in confronto delle altre. Esso, oggi come sempre, si contenne nei limiti della più stretta legalità, ed anzi essendosi unito a me nel chiedere l'applicazione della legge, io devo porgergli i miei ringraziamenti. C'è una sola divergenza fra noi ed è quella relativa alla contemporaneità.

Egli, l'onorevole Lampertico, ha creduto che questa dovesse essere osservata, basandosi a criterî teorici che potranno anche avere il loro valore; ma, come giustamente ha fatto osservare anche l'onorevole signor Ministro delle

Finanze, non è possibile adottarla. Sono quindi convinto che propriamente nessun ostacolo si opponga all'aggregazione della provincia di Cremona all'unico compartimento, appena le operazioni in quella provincia siano compiute.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. Io divido pienamente in questo argomento le idee svolte dall'onorevole Senatore Griffini, e mi sono confermato sempre più in questo modo di vedere dopo aver compiuto intieramente il mio ufficio di Commissario dell'inchiesta agricola per le provincie lombarde.

Io avrei molte cose da dire su questa materia, ma so che si presenterà fra breve l'occasione di parlarne ancora.

Quindi non voglio tediarlo il Senato. Mi basta di osservare che qui non si tratta d'altro che della esecuzione di una legge già votata; della legge del 23 giugno 1877. Il signor Ministro a questo proposito ha fatto dichiarazioni che mi sembrano rassicuranti; crederei dunque che sarebbe bene di chiudere anzi questa discussione, la quale altrimenti diventerebbe oziosa. Si risolverebbe cioè in un nuovo esame retrospettivo di una legge già votata. Per concludere, io proporrei un ordine del giorno concepito in questo senso: Il « Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro relative al sollecito adempimento della legge 23 giugno 1877, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Jacini propone quest'ordine del giorno :

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro, relative alla più sollecita esecuzione della legge 23 giugno 1877, passa all'ordine del giorno ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Io accetto l'invito fatto dall'onorevole Senatore Jacini di chiudere sopra questo argomento una discussione che sarebbe del tutto intempestiva. Solo mi appello al Senato perchè sia riconosciuto che io non parlai che di esecuzione della legge.

Ora, le raccomandazioni le quali si sono fatte all'onorevole signor Ministro si riferiscono alla sollecitudine pella esecuzione della legge e si riferiscono pure al modo di esecuzione della

legge determinato anche questo dalle prescrizioni a cui la legge istessa si richiama.

Io dunque domanderei all'onor. Senatore Jacini di volere modificare il suo ordine del giorno in questi termini:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro, passa all'ordine del giorno ».

Quando si prende atto di tutte le dichiarazioni del Ministro, si prende atto, naturalmente, anche delle dichiarazioni le quali si riferiscono alla sollecita esecuzione della legge nei limiti della possibilità e nello stesso tempo di quelle guarentigie a cui si è già riferito il discorso dell'onorevole Ministro.

Io pregherei quindi l'onor. Senatore Jacini e l'onorevole signor Ministro di accettare questa modificazione dell'ordine del giorno, che è del resto in perfetta conformità colle dichiarazioni fatte dallo stesso onorevole signor Ministro.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. Mi rincresce di non potere accettare l'invito del mio onorevole amico il Senatore Lampertico, perchè, trattandosi di un provvedimento come quello di cui discorriamo, la giustizia sta tutta nella sollecitudine; se non vi è sollecitudine nell'eseguirlo, non vi è giustizia; per cui, per far atto di deferenza verso l'onorevole Collega, io potrei omettere soltanto una parola nel mio ordine del giorno; invece di dire: *la più sollecita esecuzione di questa legge*, direi: *la sollecita esecuzione di questa legge*. Ritirerei la particella *più*.

Io credo che con questo emendamento potrebbe accettare l'ordine del giorno anche l'onorevole Senatore Lampertico.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lampertico accetta l'ordine del giorno così modificato?

Senatore LAMPERTICO. Mi pare di non peccare d'indiscrezione pregando l'onorevole Jacini a consentire che l'ordine del giorno dica così:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, particolarmente quanto alla sollecita esecuzione della legge 23 giugno 1877, passa all'ordine del giorno »; perchè così si prenderebbe atto di tutte le dichiarazioni del Ministro, e non solamente di quelle che si riferiscono alla sollecitudine.

Senatore JACINI. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe quindi così formulato:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del signor Ministro delle Finanze, e particolarmente quanto alla sollecita esecuzione della legge 23 giugno 1877, passa all'ordine del giorno ».

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno, voglia sorgere.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 26.

PRESIDENTE. Ora si intraprenderà la discussione sullo « Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1883 ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge gli articoli.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procede alla speciale, e si dà lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,587,400 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	64,500 »
3	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	20,000 »
4	Casuali	250,000 »
	(Approvato).	1,921,900 »
	Spese per l'esercito.	
5	Stati maggiori e comitati	5,993,200 »
6	Corpi di fanteria	53,849,400 »
7	Corpi di cavalleria	10,418,100 »
8	Corpi di artiglieria e genio	13,550,200 »
9	Carabinieri reali	19,097,864 »
10	Corpo veterani ed invalidi	604,900 »
11	Corpo e servizio sanitario	2,609,500 »
12	Corpo del commissariato e personali contabili pei servizi amministrativi	2,162,200 »
13	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali	3,175,900 »
14	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,928,200 »
15	Scuole militari complementari	941,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	114,330,664 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riporto</i>	114,330,664 »
16	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari.	1,107,800 »
17	Personale dell'istituto geografico militare	331,600 »
18	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	1,903,000 »
19	Personale della giustizia militare.	476,600 »
20	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità e per gli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	995,800 »
21	Assegni agli ufficiali di complemento, agli ufficiali assegnati alla milizia mobile ed agli ufficiali della milizia territoriale	645,200 »
22	Chiamata all'istruzione di classi in congedo illimitato	4,709,300 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto	3,300,000 »
24	Vestiaro e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	15,918,575 »
25	Pane alle truppe, rifornimento viveri di riserva a' corpi di truppa e spese relative	19,031,000 »
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito	14,778,400 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari	3,844,700 »
28	Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, rinnovazione e mantenimento delle bandiere dei forti	62,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	5,618,700 »
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,026,500 »
31	Materiale e lavori del genio militare	4,666,700 »
32	Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse)	600,000 »
33	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni militari periodiche ed altre	190,600 »
34	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria)	27,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	198,564,139 »

		<i>Riporto</i>	198,564,139 »
35	Ordine militare di Savoia		197,900 »
36	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali		95,000 »
	(Approvato).		198,857,039 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.			
37	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative		4,161,893 36
	(Approvato).		
TITOLO II.			
Spesa straordinaria			
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.			
Spese per l'esercito.			
38	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)		350,000
39	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi. Nuovi alzi per fucili e moschetti. Cartucce per moschetti di cavalleria (Spesa ripartita)		8,500,000 »
40	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)		2,130,000 »
41	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).		820,000 »
42	Ultimazione del fabbricato a sede del Ministero della guerra (Spesa ripartita)		1,200,000 »
43	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino (Spesa ripartita)		100,000 »
	(Approvato).		13,100,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.			
44	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita)		2,350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		2,350,000 »

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

	<i>Riparto</i>	2,350,000 »
45	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	1,000,000 »
46	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza (Spesa ripartita)	8,600,000 »
47	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	2,300,000 »
48	Costruzioni nuove per acquartieramenti. Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme - Panifici (Spesa ripartita)	2,280,000 »
49	Costruzione di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	<i>Per memoria</i>
50	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Spesa ripartita)	<i>Per memoria</i>
51	Lavori strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	400,000 »
52	Dotazione di materiali del genio nelle fortezze dello Stato (Spesa ripartita)	100,000 »
53	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	2,000,000 »
54	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita)	3,500,000 »
55	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita)	7,920,000 »
56	Spese per opere militari assunte dal Governo colla convenzione 25 novembre 1879, stipulata col municipio di Torino. Legge 27 marzo 1881, n. 114, serie 3 ^a (Spesa ripartita)	166,666 68
	(Approvato).	30,616,666 68

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,921,900 »
Spese per l'esercito	198,857,039 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima	200,778,939 »
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	4,161,893 36
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).	204,940,832 36
<hr/>	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito	13,100,000 »
Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato	30,616,666 68
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	43,716,666 68
<hr/>	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	248,657,499 04
<hr/>	
(Approvato).	

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti gli articoli, annessi a questo bilancio, che furono già letti.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, prescritta dalla legge di riordinamento dell'esercito 29 giugno 1882, è sostituita la seguente :

Tabella graduale numerica degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

Colonnelli	N.	12
Tenenti colonnelli	»	12
Maggiori	»	27
Capitani	»	122
Tenenti	»	214
Sottotenenti	»	124
Totale		<u>N. 511</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto unitamente a quello relativo al Ministero del Tesoro e già approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore

di presentare al Senato il disegno di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Istruzione Pubblica per l'anno 1883. Prego il Senato a dichiararlo d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge intitolato : « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1883 ».

Questo progetto di legge sarà stampato e rimesso alla Commissione permanente di Finanza.

Il signor Ministro per questo progetto di legge ha chiesta l'urgenza.

Se nessuno fa opposizione, l'urgenza si intende accordata.

Si procede ora all'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Senatori, Segretari, di procedere allo scrutinio delle urne.

(I signori Senatori, Segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge :

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1883.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1883.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1883

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì prossimo alle ore 2 pomeridiane:

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della

spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, per l'anno 1883.

La seduta è sciolta (ore 6 e 10).

